



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

R.g.: n. 43 /2019

N. 15 Reg. ordinanze 2019

Il Consiglio,

riunito in Camera di Consiglio il giorno 23 maggio 2019 , presenti i signori avv.

Avv. Maria Masi	Presidente F.F.
Avv. Ettore Atzori	Segretario F.F.
Avv. Carla Secchieri	Componente
Avv. Isabella Maria Stoppani	“
Avv . Carolina Rita Scarano	“
Avv. Giovanna Ollà	“
Avv. Mario Napoli	“
Avv. Giampaolo Brienza	“
Avv. Francesco Napoli	“
Avv. Giuseppe Gaetano Iacona	“
Avv. Donato Di Campli	“

- visto il ricorso di cui al numero di R.G.43/19 proposto dagli Avvocati Andrea Dinelli e Cecilia Gradassi, rappresentati e difesi dall'Avvocato Matteo Dinelli, contro la Commissione Elettorale istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, in persona del l.r. p.t., contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno e nei confronti degli Avv.ti Marilena Iorio, Francesca Salvadorini, Luca Mangini, Celeste Vichi, Carlo Fiori, Flavio Ceccarini, Emiliano Mininni, Fausto Bianchi, Francesco Campora, Isabella Martini, Nicola Minervini, Simona Saliu, Edoardo G. Castagnola, Paolo Barabino, Fabrizio Spagnoli, Anna Bastiani, Roberta Contento, Antonio Marta, Ettore Puppo, Silvia Ferracci, volto all'annullamento “previa sospensione dell'esecuzione” della delibera del 6 maggio 2019 con la quale la Commissione elettorale non ha ammesso la candidatura degli odierni ricorrenti alla competizione elettorale utile per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno per la consiliatura 2019/2022 “stante la loro



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

incandidabilità ai sensi dell'art. 3, terzo comma della legge n. 113/2017 così come interpretato quanto al secondo periodo dall'art. 11 *quinquies* della legge 11 febbraio 2019, n. 12”;

- visto il proprio decreto del 10/5/19 con cui, *inaudita altera parte*, stante l'allegata urgenza, e riscontrati il *fumus boni juris*, e il *periculum in mora*, disponeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato nella parte di cui non ammetteva le candidature presentate dagli avvocati Andrea Dinelli e Cecilia Gradassi, ordinando alla Commissione elettorale del Consiglio dell'Ordine di Livorno la immediata ammissione della candidatura dei ricorrenti all'elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno che si sarebbero svolte nelle date del 15, 16 e 17 maggio p.v., ordinando altresì, la ristampa dei manifesti elettorali ufficiali con la collocazione dei medesimi ricorrenti nella posizione corrispondente al deposito dell'originaria candidatura;
- sentito all'udienza del 23 maggio per il ricorrenti l'Avvocato Pierfrancesco Bruno, in sostituzione dell'Avv.to Matteo Dinelli;
- udito il PG dottor Alberto Celeste che ha concluso per la conferma del decreto cautelare;
- impregiudicata la valutazione a cognizione piena delle ragioni dei ricorrenti, il Collegio osserva quanto segue.

Nella pienezza del contraddittorio, va confermata la sussistenza del *fumus boni juris*, atteso che, ad una prima valutazione, appaiono di rilievo i motivi di nullità articolati dai reclamanti, in particolare, per quanto in questa sede rileva, con riferimento alla qualificazione della causa ostativa prevista dall'art. 3, terzo comma della legge n. 113/2017, così come interpretato dall'art. 11 *quinquies* della legge 11 febbraio 2019, n. 12, motivi da scrutinare nella fase di merito con particolare riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale secondo i quali le ipotesi di incandidabilità vanno considerate come “particolarissime cause di ineleggibilità” e, dunque, sono soggette a rigorosa interpretazione, in quanto incidono in maniera irreparabile sul diritto all'elettorato passivo, in assenza, come nel caso di specie, di rimedi atti a rimuoverle (C. Cost., n. 407/1992; ID. 91/1997; ID. n. 141/1996).

Ugualmente va confermata la sussistenza del ritenuto *periculum in mora* valutato con riferimento all'epoca dell'emanato decreto, atteso che il provvedimento ha posto rimedio al pregiudizio



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

imminente che sarebbe derivato ai ricorrenti dalla mancata partecipazione alla tornata elettorale svoltasi nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2019 consentendo ai ricorrenti di parteciparvi.

P.Q.M.

in applicazione degli artt. 669 *sexies* e 700 c.p.c. il Collegio conferma integralmente il decreto *ex* art. 669 *sexies* c.p.c. del 10/01/2019, emesso *inaudita altera parte* su ricorso R.g. n. 43/2019 dagli Avvocati Andrea Dinelli e Cecilia Gradassi.

Dà mandato alla segreteria di procedere alle comunicazioni di rito.

Il Consigliere Segretario f.f.
f.to Avv. Ettore Atzori

Il Presidente f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositato il 23 maggio 2019

La Consigliera Segretaria
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale
23 maggio 2019

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria